

Legge Regionale

SANZIONI TITOLO DI VIAGGIO

n. 12 del 26.05.2009 – Sanzioni in materia di TPL -

Articolo 1

Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, ad obliterarlo e a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo su richiesta al personale incaricato di cui all'articolo 5.

Articolo 5 comma 1

Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è l'impresa esercente il trasporto pubblico, che provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato che, per il trasporto su gomma, sia stato autorizzato dalla Provincia competente per territorio

n. 33 del 10.08.1998 - Disciplina per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 5

L'accertamento delle violazioni è di competenza degli organi di polizia municipale e forestale e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale e le leggi regionali attribuiscono tale competenza

SANZIONI

Legge Regionale n. 12 del 26.05.2009

1. Mancanza di Titolo di Viaggio

LINEA URBANA

TARIFFA ORDINARIA +

DA 40 A 200 VOLTE LA TARIFFA MINIMA DEL 1[^] SCAGLIONE CHILOMETRICO

LINEA EXTRAURBANA

TARIFFA ORDINARIA DAL CAPOLINEA FINO ALLA DESTINAZIONE DICHIARATA

DA 40 A 200 VOLTE LA TARIFFA MINIMA DEL 1[^] SCAGLIONE CHILOMETRICO

ABBONAMENTO

2 VOLTE LA TARIFFA ORDINARIA DI RIFERIMENTO – DICHIARATA DAL CONTRAVVENTORE -

(se entro tre giorni lo presenta presso gli uffici dell'azienda)

COME SOPRA (se entro tre giorni non lo presenta presso gli uffici dell'azienda)

2. Danni attrezzature

DA UN MINIMO DI €. 103,00 FINO A €.309,00 OLTRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Nota : Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo

PAGAMENTO SANZIONI

Legge Regionale n. 12 del 26.05.2009

Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione ovvero entro i tre giorni successivi nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico.

Legge Regionale n. 33 del 10.08.1998

Per le violazioni che importino la sola sanzione pecuniaria, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per colui che lo effettua, di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre le eventuali spese di notificazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento.